

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

### 42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 1986

Presidenza del Presidente BOMPIANI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE» (1425), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 2, 3
CAVIGLIASSO, <i>sottosegretario di Stato per la sanità</i> .....	2
COLOMBO SVEVO (DC), <i>relatore alla Commissione</i> .....	1

«Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari» (1426), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	3
------------------	---

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE» (1425), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica delle leggi 22 maggio 1978, n. 217, e 18 dicembre 1980, n. 905, concernenti diritto di stabilimento e prestazione dei servizi da parte, rispettivamente, dei medici e degli infermieri professionali cittadini degli Stati membri della CEE», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre 1985 avevamo sospeso l'esame del disegno di legge in attesa del parere della 1<sup>a</sup> Commissione, prima di ascoltare le repliche del relatore, senatrice Colombo Svevo, e del rappresentante del Governo.

COLOMBO SVEVO, *relatore alla Commissione*. Il mio intervento, signor Presidente,

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

sarà molto breve. Intendo solo ricordare ai colleghi che il provvedimento al nostro esame tende a recepire la direttiva CEE n. 81/1057 ed estende il trattamento di favore che le norme transitorie riservavano a coloro che avessero conseguito il titolo prima dell'entrata in vigore della legge di recepimento. Ora, invece, con la direttiva n. 81/1057, i diritti vengono estesi anche a coloro che hanno iniziato gli studi prima della entrata in vigore delle specifiche direttive, pur avendoli completati successivamente.

Ciò riguarda medici ed infermieri, in quanto per i dentisti e veterinari avevamo già provveduto con disegni di legge varati più recentemente e che hanno recepito le direttive CEE. Nella passata seduta abbiamo dovuto sospendere il nostro lavoro perchè mancava il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, parere che ci è pervenuto ed è favorevole.

Pertanto invito la Commissione ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non ha altro da aggiungere a ciò che è stato detto dal relatore se non per invitare, dal momento che non mi sembra vi siano osservazioni di merito sul provvedimento, la Commissione ad una rapida approvazione dello stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è così modificato:

«Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro nonché conferma dell'osservanza, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE».

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'articolo 11 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero della sanità fornisce alle competenti autorità sanitarie dei paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze dei medici cittadini italiani tendenti ad ottenere l'ammissione all'esercizio delle attività professionali nei paesi della CEE e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione della relativa documentazione».

**È approvato.**

#### Art. 3.

L'articolo 15 della legge 22 maggio 1978, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei medici cittadini di un paese comunitario in possesso di diplomi, certificati od altri titoli rilasciati dagli Stati di origine e provenienza, che comprovino una formazione ultimata prima del 20 giugno 1975, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di medico e di medico specialista, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini del riconoscimento del titolo di medico e per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, dal quale risulti che essi hanno effettivamente svolto la specifica professione o attività per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

b) ai fini del riconoscimento del titolo di medico specialista i predetti sanitari devono presentare un attestato, rilasciato dalle autorità competenti, da cui risulti che essi si sono effettivamente e lecitamente dedicati alla specifica attività per il periodo equivalente al doppio della differenza tra la durata di formazione specializzata richiesta nello Stato membro di origine o di provenienza e la du-

rata minima di formazione prevista dall'allegato D.

Per le specializzazioni per le quali in Italia era richiesta, prima dell'entrata in vigore della presente legge, una durata minima di formazione inferiore a quella prevista dall'allegato D per il conseguimento dei titoli di cui agli allegati B e C, la differenza di cui alla precedente lettera b) è determinata soltanto in base alla durata minima di formazione richiesta nello Stato».

**È approvato.**

**Art. 4.**

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è così modificato:

«Il Ministero della sanità, nel caso di fondato dubbio circa l'autenticità dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli, chiede conferma della autenticità degli stessi alla competente autorità dello Stato membro, nonché conferma del possesso, da parte del beneficiario, di tutti i requisiti di formazione previsti dalle direttive CEE».

**È approvato.**

**Art. 5.**

L'articolo 12 della legge 18 dicembre 1980, n. 905, è sostituito dal seguente:

«Gli infermieri professionali cittadini degli Stati membri che siano in possesso di diplomi, certificati od altri titoli, rilasciati dagli Stati di origine o di provenienza che comprovino una formazione ultimata prima del 29 giugno 1977, ovvero ultimata dopo tale data ma iniziata prima della stessa, e non rispondente all'insieme delle esigenze minime di formazione richieste dalla normativa comunitaria per la professione di infermiere professionale, ai fini del riconoscimento del titolo di infermiere professionale o per l'esercizio della relativa professione, ovvero per la prestazione dei servizi, devono presentare un attestato rilasciato dalle autorità competenti,

comprovante che essi hanno effettivamente e lecitamente svolto la specifica professione secondo quanto previsto per il personale sanitario italiano di pari qualifica, per un periodo di almeno tre anni nel corso dei cinque che precedono il rilascio dell'attestato».

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori proseguono in altra sede dalle ore 11,25 alle ore 12,50.*

«**Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari (1426)**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «**Modifiche alla legge 31 marzo 1980, n. 126, e alla legge 13 agosto 1980, n. 463, recanti norme di indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 18 dicembre 1985 avevamo svolto su questo disegno di legge la discussione generale e ascoltato la replica del rappresentante del Governo, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione, che è testè pervenuto in senso favorevole.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 31 marzo 1980, n. 126, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1985 i cittadini

italiani affetti dal morbo di Hansen, riconosciuti tali da una pubblica autorità sanitaria individuata dalle regioni, hanno diritto al sussidio nella misura di lire venticinquemila giornaliera e nella misura di lire ventisette-mila se assistiti a domicilio. Tali sussidi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi ai sensi del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il sussidio indicato al primo comma è integrato di lire cinquemila per ogni familiare a carico e per i figli non a carico fino al compimento del trentunesimo anno di età e a condizione che siano conviventi e non siano titolari di reddito proprio.

L'integrazione di cui al precedente comma in favore dei familiari a carico viene corrisposta, a domanda degli interessati, da presentarsi al comune di residenza, fino a 18 mesi dopo la morte dell'hanseniano.

In presenza di eventuali altri redditi, i cittadini di cui al primo comma hanno diritto al sussidio nella misura concorrente alla formazione di un reddito annuo netto di lire sedici milioni. Ai fini della determinazione di tale reddito non si tiene conto della integrazione di cui al secondo comma.

Per la determinazione della qualifica di familiare a carico valgono le disposizioni previste dal testo unico delle norme concernenti la concessione degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 1962, n. 921, così come modificato dall'articolo 2 della legge 3 giugno 1971, n. 404.

L'erogazione del sussidio di cui al primo comma è temporaneamente sospesa qualora l'hanseniano non si sottoponga almeno ogni trimestre agli accertamenti ed ai trattamenti profilattici e terapeutici prescritti dall'autorità sanitaria competente presso presidi sanitari individuati dalla regione secondo il disposto del successivo articolo 2.

Gli accertamenti diagnostici ed i farmaci necessari alla profilassi ed alla terapia del morbo di Hansen sono esenti da qualsiasi

compartecipazione a carico degli assistiti. Le regioni, secondo l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al successivo articolo 2, provvedono all'acquisto diretto, anche all'estero, dei farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario terapeutico.

Qualora gli accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici prescritti si svolgano presso presidi sanitari ubicati in regione diversa da quella di residenza degli hanseniani e dei loro familiari, le spese di viaggio sono rimborsate dal comune di residenza degli assistiti, previa presentazione dei documenti comprovanti le spese sostenute. I comuni iscrivono la spesa nel capitolo relativo alle «provvidenze a favore degli hanseniani» nella parte delle entrate e nella parte delle uscite del proprio bilancio di previsione.

Gli atti pubblici e le certificazioni sanitarie rilasciate ai fini del collocamento o di altri usi consentiti dalla legge, riguardanti hanseniani guariti o familiari di hanseniani, non devono contenere riferimenti al morbo di Hansen. Le schede sanitarie e i dati personali riguardanti gli hanseniani ed i loro familiari rientrano nelle materie tutelate dal segreto professionale a norma delle leggi vigenti».

**È approvato.**

#### Art. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un atto di indirizzo e coordinamento, nel quale, sulla base degli indirizzi dell'Organizzazione mondiale della sanità, sono indicati i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen.

**È approvato.**

#### Art. 3.

L'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 463, è abrogato.

**È approvato.**

## Art. 4.

Al maggior onere recato dalla presente legge nell'anno 1985 ed esercizi successivi, valutato in lire 1.300 milioni annui, si provvede a carico dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale di cui al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.  
Passiamo alla votazione finale.  
Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 13.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO